
**REGOLAMENTO DELLE
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163**

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti di riferimento

1. Il presente Regolamento è emanato in conformità e ai sensi dell'art. 125 del "Codice dei contratti pubblici" di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito "Codice") e disciplina l'acquisizione in economia dei lavori, forniture e servizi che si riferiscono alle tipologie di contratti ed ai limiti di importo specificati nei successivi articoli.
2. Il ricorso alla procedura in economia è, altresì, consentito nei casi previsti dall'art. 125, c. 10, lettere a), b), c) e d).
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per gli affidamenti ivi previsti. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia ai principi e alle norme del Codice.
4. L'affidamento di forniture di beni e di servizi, nonché di lavori mediante procedure in economia, secondo quanto disciplinato dall'art. 125 del Codice, da norme integrative ed attuative dello stesso, nonché dal presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
5. Per la classificazione dei contratti in contratti di lavori, servizi e forniture, si fa riferimento alle definizioni riportate nell'art. 3 del Codice. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o servizi e/o forniture, si applicano le disposizioni degli artt. 14 e 15 del Codice.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il ricorso alle procedure per le acquisizioni in economia è consentito fino all'importo di euro 193.000,00 per ciascuna acquisizione, al netto di oneri fiscali. Tale importo è soggetto ad adeguamento automatico tenuto conto della revisione periodica di cui all'art. 248 del Codice.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice.

Art. 3

Responsabile del procedimento

Sono nominati Responsabili del Procedimento i responsabili dell'ufficio al quale sono destinati i beni o i servizi oggetto del contratto da stipulare, secondo le rispettive competenze risultanti dal funzionigramma dell'ente. Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori necessari al funzionamento ed all'attività generale dell'ente, non riferibile ad

uno specifico ufficio, è nominato Responsabile del Procedimento il responsabile dell'Ufficio Amministrazione.

La stipulazione del contratto e la sottoscrizione degli ordinativi sono di competenza della Direzione.

Art. 4 **Atti autorizzatori**

L'avvio di ogni procedimento di acquisizione in economia è soggetto alla preventiva autorizzazione della Direzione secondo le modalità previste dalle vigenti procedure interne. Nell'atto di autorizzazione devono essere specificati l'oggetto e la durata del contratto, l'importo massimo di spesa, la modalità di affidamento in cottimo fiduciario e i criteri di aggiudicazione.

Art. 5 **Modalità di esecuzione**

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio della società, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne alla Società.

Art. 6 **Tipologia delle forniture di beni e di servizi affidabili in economia**

1. L'affidamento in economia è consentito per le seguenti tipologie di beni e servizi:

Beni:

- a) Mobilio, arredi, attrezzature, e altri beni mobili per uffici, strutture, impianti;
- b) Strumenti elettronici, di comunicazione, di telefonia, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza, di proiezione, audiovisuali, ecc.;
- c) Apparecchiature e materiali per disegni, fotografie e audiovisivi;
- d) Macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, e relativo materiale di consumo;
- e) Autoveicoli, motoveicoli, altri mezzi di lavoro;
- f) Pezzi di ricambio e accessori per macchine, attrezzature o strumenti;
- g) Carburanti, lubrificanti e combustibili;
- h) Cancelleria e materiali di consumo per il funzionamento degli uffici;
- i) Hardware, relativi componenti e ricambi, software standardizzato, altri strumenti informatici e telematici, fibre ottiche;
- j) farmaci, materiale sanitario e di pronto soccorso;
- k) Apparecchi e materiali di consumo per i servizi igienico-sanitari, ambientali, attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;

- l) Materiale e attrezzature didattiche, scientifiche, nonché materiali documentativi per attività di formazione e aggiornamento;
- m) utensileria e ferramenta;
- n) Spese per acquisti connessi all'organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni;
- o) Forniture di articoli di rappresentanza e gadgets;
- p) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- q) Giornali, riviste, periodici, libri, pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- r) Spazi pubblicitari e spese relative a pubblicità legali
- s) Materiali riconducibili per analogia a quelli in elenco anche se non espressamente indicati.

2. Servizi:

- a) Manutenzione e riparazione in generale (in via esemplificativa, ma non esaustiva: manutenzione di beni mobili, apparecchiature, strumentazioni, veicoli, impianti, ecc.);
- b) Servizi per l'elaborazione e la manutenzione di software, manutenzione e assistenza hardware, manutenzione e assistenza di altri strumenti informatici e telematici;
- c) Servizi di traduzione e interpretariato;
- d) Gestione di buoni pasto o strumenti similari
- e) Trasporto di posta e corriere;
- f) Servizi finanziari, bancari, assicurativi;
- g) Servizi di lavanderia;
- h) Servizi di ricerca e sviluppo;
- i) Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- j) Ricerche di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica;
- k) Servizi di consulenza contabile, fiscale, amministrativo-gestionale e affini;
- l) Servizi pubblicitari;
- m) Pulizia e gestione immobili;
- n) Servizi di rimozione, trattamento e smaltimento di rifiuti, anche speciali, servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;
- o) Servizi di facchinaggio e magazzinaggio
- p) Servizi di stampa, editoria, legatoria, servizi tipografici e di ideazione grafica;
- q) Servizi di manutenzione e di verifica di impianti elettrici;
- r) Servizi di assistenza tecnica per impianti audio, apparecchiature di amplificazione sonora e impianti di illuminazione;
- s) Servizi di organizzazione e allestimento fiere, manifestazioni ed eventi
- t) Servizi di agenzia viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del personale;
- u) Noleggio e assistenza macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso uffici e servizi;
- v) Servizi tecnici, quali attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo,
- w) Spese legali e notarili, servizi di consulenza e di assistenza legale;
- x) Servizi di formazione e aggiornamento del personale, servizi per l'organizzazione di corsi e concorsi;
- y) Servizi di catering e ristorazione

- z) Servizi riconducibili per analogia a quelli in elenco anche se non espressamente indicati
2. Per ciascuna delle voci indicate il limite di importo di cui all'art. 125 c.10 Dlgs 163/2006 è di euro 193.000,00, da aggiornare ai sensi dell'art. 248 del Codice.

Art. 7

Modalità di affidamento di forniture e servizi in cottimo fiduciario

1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore a 20.000 Euro e fino al valore delle soglie comunitarie per gli appalti di beni e servizi previsto dall'art. 28 del Codice, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente ai sensi dell'art. 125, c.12 Dlgs 163/2006. E' consentito il ricorso agli elenchi di operatori economici predisposto dalla Camera di commercio di Torino.
2. Il numero degli operatori economici da consultare può essere inferiore a cinque solo nel caso in cui, per la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato non sussista un numero di operatori economici produttori di tali beni e servizi pari o superiori a cinque.
3. Per forniture di beni o servizi di importo inferiore a 20.000 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto ad un unico fornitore, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché di economicità.
5. L'affidatario della fornitura o del servizio in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dalla legge.
6. Per l'acquisizione dei beni e servizi il Responsabile del procedimento si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti a fini di orientamento nella determinazione dei prezzi-base in sede di consultazione di cui al comma 1 o di affidamento diretto di cui al comma 2, e nell'eventuale valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Art. 8

Principio di rotazione

1. In applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 125, c 11 del Dlgs 163/2006 al soggetto risultato affidatario diretto o in economia è preclusa la partecipazione alla procedura di consultazione o di affidamento diretto immediatamente successiva per la medesima fornitura.
2. E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità della fornitura tali da richiedere la sola partecipazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) servizi o beni relativi a particolari forniture che, se eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata precedentemente affidata la medesima fornitura, possano recare grave pregiudizio per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative.

Art. 9

Procedure di consultazione. Richieste di preventivi

1. La procedura di consultazione degli operatori economici individuati ai sensi degli articoli precedenti prevede la richiesta di preventivi mediante lettera di invito trasmessa via fax, posta elettronica certificata ovvero servizio postale.
2. Nella lettera di invito devono essere specificati, anche attraverso appositi allegati tecnici:
 - Oggetto della fornitura, caratteristiche tecniche, tempi e modalità di esecuzione della prestazione
 - Importo massimo previsto, con eventuale specificazione degli importi unitari delle singole voci di spesa
 - Metodo di selezione delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa)
 - Eventuali garanzie o penali
 - Modalità e tempi di pagamento, in conformità a quanto previsto dal DLgs 231/2002
 - Termini e modalità di presentazione delle offerte
 - Requisiti di idoneità morale, regolarità contributiva, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
3. La definizione dell'importo massimo di spesa è raggiunta tenendo conto dei parametri ricavabili da convenzioni Consip su medesime forniture ovvero, se più favorevoli, da tariffari, affidamenti analoghi da parte di altre stazioni appaltanti, indagini di mercato..
4. In caso di procedura di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere precisati tutti gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione. Gli elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche della fornitura o prestazioni richieste, quali, a titolo esemplificativo: la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche funzionali ed estetiche; le caratteristiche ambientali; il costo di gestione e manutenzione; gli elementi migliorativi dell'offerta; il servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita o alla installazione; il termine di consegna o di esecuzione.
5. Il responsabile del procedimento procede all'acquisizione del numero gara e del codice identificativo gara presso il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nonché, nei casi previsti, al pagamento del contributo per la procedura selettiva previsto dalla deliberazione della stessa Autorità attuativa dell'art. 1, commi 65-67 della legge n. 266/2005.

Art. 10 Valutazione delle offerte

1. Nel caso di selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso la valutazione delle offerte e la scelta del contraente è effettuata dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il direttore dell'ente nomina una commissione di valutazione nella quale il responsabile del procedimento assume la veste di presidente.
3. Delle operazioni di confronto dei preventivi e di valutazione delle offerte è resa completa descrizione in apposito verbale.

Art. 11 Verifica dei requisiti

Una volta individuato il soggetto aggiudicatario dell'affidamento l'Ufficio Legale e l'Ufficio Contabilità e Amministrazione, secondo le rispettive competenze, provvedono alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico professionale ed economico finanziaria necessari ai sensi dell'art. 125 c.12 del Codice ed oggetto di dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione dell'offerta.

La regolarità contributiva è attestata dal soggetto affidatario mediante presentazione del DURC con riferimento al termine di presentazione delle offerte.

Art. 12 Procedura di ordinazione della fornitura

1. Ad avvenuta individuazione del contraente, anche mediante affidamento diretto, il rapporto con il fornitore è definito con contratto in forma di scrittura privata semplice o con lettera di ordinativo del responsabile del procedimento, accettata dal fornitore.

2. L'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale deve in ogni caso essere coerente con i contenuti della lettera d'invito e regolare le obbligazioni delle parti con riferimento:

- a) all'oggetto e alla durata della prestazione;
- b) alle modalità di esecuzione ed alle eventuali garanzie o penali;
- c) ai profili tecnici e qualitativi della fornitura o del servizio;
- d) ai profili economici ed alle modalità di pagamento
- e) all'ufficio referente e ad eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Art. 13

Lavori in economia

Fermo il rispetto delle procedure disciplinate dagli articoli precedenti, l'affidamento in economia per l'esecuzione di lavori è consentito mediante affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000,00 e previa consultazione di almeno 5 operatori economici per importi da euro 40.000,00 a 200.000,00.

Sono affidabili in economia i lavori di:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 14
Affidamenti in house

Gli affidamenti a società in house sono consentiti senza limiti di importo, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia.
Non si applica, in tali casi, la disciplina prevista dal presente Regolamento, fatta eccezione per gli articoli 3 e 4.

Art. 15
Norma di rinvio a riferimenti generali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 163/2006, le disposizioni contenute nel D.M. 3 dicembre 2004 per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le Camere di commercio.